



## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento depositato il 29.02.2016 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha rigettato l'opposizione proposta da ~~Qaza Kalla~~, cittadino albanese, avverso il decreto di espulsione A.11/2016 emesso nei suo confronti il 15.01.2016 dal Prefetto della medesima città.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di due motivi, *ex art.* 360, n. 3 e 5, c.p.c., per motivazione apparente e inesistente, nonché per omessa motivazione sul secondo motivo di opposizione concernente la mancanza del certificato di conformità all'originale della copia del decreto espulsivo notificato al ricorrente.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato via P.E.C. all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura generale dello Stato e che è in atti la certificazione di conformità dell'atto notificato in formato telematico *ex art.* 9 comma 1 bis ed 1 ter l. 53 del 1994 e dell'art. 16 undecies, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30917 del 2017 e S.U. 10266 del 2018).

Il ricorso è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è nullo qualora all'espellendo venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all'originale (Cass. n. 13340/2014, n. 18268/2016).

Il Giudice di Pace, pur a fronte della precisa contestazione dell'espellendo, nulla dice sulla dedotta mancanza di tale attestazione, limitandosi a statuire che *"le argomentazioni di parte ricorrente sono tutte infondate"* e fornendo, quindi, una motivazione puramente apparente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di Pace di Reggio Emilia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Reggio Emilia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018.

Il Presidente  
(dr. Francesco Antonio Genovese)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

20 GIU. 2018 / 21 GIU. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO